



COMUNE DI ALLAI

Provincia di Oristano

verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
n. 7 del 10/04/2014

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) – DETERMINAZIONE ALIQUOTE, RATE E SCADENZE DELLA TASSA.

L'anno duemilaquattordici il giorno dieci del mese di Aprile alle ore 12,00 in Allai e nella sede del Comune, regolarmente convocato in prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale con la presenza dei sigg.:

1. SABA Enzo T.	P	7. PATTA Gerardo	P
2. COSSU Nicolò	P	8. PILI Antonio	P
3. DEIDDA Massimo	A	9. SABA Daniele	A
4. FADDA Antonio	P	10. SABA Danilo	P
5. FADDA Marino	P	11. URRU Giovanni	A
6. MACCIONI Pieranna	P		

Totale presenti n. 8;

Totale assenti n. 3;

Partecipa il segretario comunale dr. Sassu Roberto.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Saba Enzo Tonino, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) – con decorrenza dal 1 gennaio 2014 - basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO CHE la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) - componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) - componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) - componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

VISTO il comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

VISTO il comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, il quale stabilisce l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della TARES;

TENUTO CONTO pertanto della necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina della TARI con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;

RAVVISATA pertanto l'opportunità di adottare distinti Regolamenti per la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per “argomenti” dei commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell’art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

- **683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione**, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
- **688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato**, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. **Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo.**
- **689.** Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell’Agenzia delle entrate e sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l’invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
- **690. La IUC è applicata e riscossa dal comune**, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
- **691. I comuni possono, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997**, affidare l’accertamento e la riscossione della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai quali risulta in essere nell’anno 2013 la gestione del servizio di gestione rifiuti, nonché la gestione dell’accertamento e della riscossione della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta in essere il servizio di accertamento e riscossione dell’IMU. I comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668 disciplinano, con proprio regolamento, le modalità di versamento del corrispettivo.
- **692. Il comune designa il funzionario responsabile** a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 27.03.2014 ad oggetto “Designazione del funzionario per l’esercizio delle attività organizzative e gestionali dell’imposta unica comunale (IUC)”;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l’art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (IUC) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia;

RITENUTO opportuno e necessario, pur nell'incertezza normativa di questo unico tributo appena nato, con particolare riguardo alla componente relativa all'imposizione per i servizi indivisibili, ed in attesa di chiarimenti applicativi volti a specificare gli ambiti e i criteri di attuazione delle disposizioni di legge emanate, adottare con il presente atto, dalla natura regolamentare, misure concrete della disciplina comunale, stabilendo per l'esercizio 2014 la misura dell'aliquota allo 0 per mille (zero per mille) per tutte le categorie, in quanto le famiglie sono ormai stremate dai continui balzelli.

TENUTO CONTO che la corrispondente quota del tributo, stimata in euro 15.600,00, verrà detratta dal Fondo di Solidarietà Comunale e che l'Amministrazione per far fronte al taglio ha provveduto a ridimensionare gli investimenti di analogo importo;

RITENUTO di non dover individuare i servizi indivisibili coi relativi costi in quanto non viene richiesto, per l'esercizio in corso, il predetto tributo TASI.

CONSIDERATO CHE con la legge del Ministro dell'interno del 27 dicembre 2013 n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.302 del 27.12.2013, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2014 e che con successivo decreto del Ministero dell'Interno, in attesa di pubblicazione sulla GU, il termine in oggetto è rinviato dal 28 febbraio 2014 al **30 aprile 2014**;

VISTI i pareri favorevoli resi, dal responsabile del settore contabile in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegati al presente atto;

PROCEDUTO ad unica votazione, palesemente espressa per alzata di mano, anche per la immediata eseguibilità, con esito unanime (presenti e votanti n. 8);

VISTO l'esito della votazione;

DELIBERA

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2. **DI APPROVARE** l'allegato regolamento per l'applicazione del tributo sui servizi indivisibili (TASI);

3. **DI DARE ATTO** che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014;

4. **DI AZZERARE**, per l'esercizio finanziario 2014, l'aliquota di base della TASI prevista dalla Legge n. 147/2013 (comma 676) per tutte le tipologie di immobili presenti in questo Comune;

5. **DI DARE ATTO** che non vengono individuati i servizi indivisibili erogati dal Comune alla propria comunità in quanto per effetto dell'azzeramento dell'aliquota, non viene richiesto nessuna quota di copertura dei relativi costi;

6. **DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7. **DI DICHIARARE** la presente immediatamente eseguibile.=

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mura

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49

Si esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mura

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Saba

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nell'albo pretorio del sito informatico comunale, ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi a partire dal 17/04/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu

ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è divenuta eseguibile:

- (x) per immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
() per decorrenza dei termini ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;

IL SEGRETARIO COMUNALE
Sassu